

19 maggio 2022

Esigenze assunzionali dei piccoli Comuni per l'attuazione del PNRR ex art. 31-bis del Dl. n. 152/2021 conv. In Legge n. 233/2021: chiarimenti applicativi

RELATORE: DOTT. ALESSIO TAVANTI

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

> www.asmel.eu 800165654

- Quadro normativo
- Modalità operative di richiesta fabbisogni
- Quesiti

In sede di conversione del Dl. n. 152/2021, tra le modifiche apportate dalla Legge n. 233/2021, l'art. 31-bis ha introdotto disposizioni volte al potenziamento amministrativo dei Comuni nell'attuazione degli interventi "Pnrr" applicabili alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità.

La disposizione prevede la possibilità di attivare contratti a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del "Pnrr" e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Relativamente alle deroghe ai vincoli finanziari ai Comuni è consentito effettuare le predette assunzioni:

- a) in deroga all'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010 (limite di spesa per assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa destinata a tale finalità nell'anno 2009), e all'art. 259, comma 6 del Tuel (per gli enti che abbiano presentato ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce), effettuare assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità:
- b) con riferimento alla spesa, non rilevano ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del Dl. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- c) le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Con riferimento agli aggregati "spesa di personale" di cui alle lett. b) e c), la norma specifica inoltre che le deroghe richiamate operano anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni i contrattuali (art. 14, Ccnl. 22 gennaio 2004).

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244, del Tuel, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (Cosfel), da effettuare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai Comuni interessati.

Alle assunzioni a tempo determinato sopra indicate, i Comuni <u>possono applicare</u> le disposizioni previste dagli artt. 1, comma 3 (valorizzazione dell'esperienza professionale, con previsione, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40%, destinata al personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno 36 mesi) 3-bis (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei) e 3-ter (non applicazione del divieto di assunzioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/2016) del Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021.

Le assunzioni straordinarie possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella seguente:

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,30
60.000-249.999 abitanti	0,50
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'Organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Art. 31-bis Dl. n. 152/2021 Faq n. 19

Ai fini del calcolo del limite di spesa aggiuntiva previsto all'art. 31-bis comma 1, qual è l'annualità da considerare per il dato relativo al valore del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità)?

Si tratta dell'annualità relativa all'ultimo rendiconto approvato relativo all'ultima annualità considerata ai fini del calcolo della media delle entrate correnti (ad esempio, se il triennio considerato è il 2019-2021, l'FCDE da considerare è quello inserito nel bilancio di previsione dell'ente per il 2021). In merito, per analogia, si richiama quanto chiarito dalla circolare 13 maggio 2020 per l'attuazione della normativa relativa alle assunzioni dei comuni ai sensi del D.L. n 34/2019 che, relativamente al calcolo in oggetto, chiarisce che per "entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media. Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso".

L'AMMONTARE DELLA SPESA MASSIMA AGGIUNTIVA È ANNUA QUINDI PER CIASCUN ANNO DEL PROGETTO È DISPONIBILE TALE SOMMA?

LA SPESA AGGIUNTIVA RICOMPRENDE RETRIBUZIONI, ONERI RIFLESSI E IRAP O SOLO RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI?

L'ammontare della spesa massima aggiuntiva è calcolato annualmente e riconosciuta entro il limite massimo del fondo pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2022-2026. L'importo riconosciuto ai fini della copertura dei fabbisogni collegati ai progetti finanziati sul PNRR è dato dal risultato del prodotto tra la media della spesa corrente dell'ultimo triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, e la percentuale applicabile in base alla popolazione del Comune. Quindi la somma disponibile per ciascun anno dovrà essere determinata in base ai citati parametri e potrà trovare finanziamento.

La spesa aggiuntiva, rappresentando una deroga ad un limite di finanza pubblica, come avviene nella maggior parte dei casi, prendono come parametro un aggregato più ampio, che include, oltre alla spesa per il lavoro subordinato anche lee forme di tassazione e contribuzione legate al lavoro stesso, quale l'Irap e gli oneri previdenziali. Tuttavia, si evidenzia che secondo le indicazioni fornite dal Ministero il costo totale delle unità da assumere (vedi "istruzioni operative per la compilazione" e faq10) secondo il sistema automaticamente impostato dall'applicativo è riferito agli importi del costo medio unitario annuo per le categorie B3, C e D (valori tabellari da CCNL, stimati al lordo degli oneri riflessi a carico della PA e di una quota forfettaria del trattamento accessorio).

UN COMUNE HA 2234 ABITANTI E ANCORA NON HA APPROVATO IL RENDICONTO 2021 NE' IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022. AI FINI DEL CORRETTO INOLTRO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ENTRO IL 20/05/2022 QUALI DATI CONSIDERARE? GLI ULTIMI TRE RENDICONTI APPROVATI (2018/2019/2020)?

L'Ente potrà procedere in deroga all'art. 9, comma 1-quinquies del Dl. n. 113/2016 (come previsto dall'art.

3-ter del Dl. n. 80/2021, richiamato dal comma 4 dell'art. 31-bis del Dl. n. 152/2021).

A tal fine terrà conto dei dati relativi alle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati (anni 2018-2020) al netto del Fcde 2020 assestato.

Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le suddette assunzioni a tempo determinato, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di Euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le predette risorse sono ripartite tra i Comuni attuatori dei Progetti previsti dal "Pnrr" con Dpcm. sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

A tale fine i Comuni interessati procederanno a comunicare **entro il 30 luglio 2022** al Dipartimento della Funzione pubblica, (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto), le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli Enti.

Il Comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Dal 2 maggio i Comuni fino a 5.000 abitanti possono presentare candidature al fine di ricevere il contributo del Fondo di 30 milioni previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato di figure professionali necessarie per i progetti del PNRR, attraverso L'applicativo "Monitoraggio esigenze assunzionali" raggiungibile all'indirizzo https://www.lavoropubblico.gov.it/.

Nella 1° fase, le domande potranno essere presentate fino al 20 maggio 2022 cui seguirà il primo decreto con l'assegnazione dei contributi.

Sulla base della disponibilità delle risorse, è previsto che vengano periodicamente riaperti i termini per le candidature, al fine di soddisfare le richieste dei Comuni in concomitanza con l'assegnazione di nuovi progetti.

Possono procedere alla compilazione dei moduli i Comuni che comunali che rispondono

ai requisiti previsti dall'articolo 31-bis comma 5 del decreto-legge n. 152/2021 :

- alla data del 1° gennaio 2022 presentano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (certificato anagrafico);
- sono soggetti attuatori di uno o più progetti finanziati dal PNRR il cui CUP di riferimento è definitivo e attivo;
- non dispongano nei propri bilanci delle risorse finanziarie necessarie per sostenere il costo per l'assunzione a tempo determinato delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione del progetto, o dei progetti, finanziati dal PNRR di cui sono attuatori, come formalmente asseverato dal proprio organo di revisione.

NB Per poter presentare l'istanza, al primo accesso viene richiesto all'amministrazione comunale di rispondere alla domanda "Il Comune è attuatore di uno o più progetti finanziati a valere su fondi PNRR?" proposta dall'applicativo.

In caso di risposta negativa, l'amministrazione non potrà procedere alla compilazione del modulo in quanto carente di uno dei requisiti essenziali. In tale circostanza, tuttavia, viene chiesto al Comune di indicare se abbia candidato o sia in procinto di candidare progettualità su risorse PNRR; tali informazioni vengono raccolte a fini statistici.

E' POSSIBILE INSERIRE I DATI NELL'APPLICATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE ESIGENZE ASSUNZIONALI DEI COMUNI, ART. 31 BIS D.L. 6/11/2021 N. 152, SOLO IN CASO DI PROGETTI FINANZIATI SUI FONDI PNRR?

FONDI PER I PICCOLI COMUNI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO: IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO È PROPEDEUTICO ALLA RICHIESTA DI FABBISOGNO DI PERSONALE SULLA PIATTAFORMA LAVORO PUBBLICO?

SI. Come previsto dall'art. 31-bis del Dl. n. 152/2021, gli enti destinatari del contributo sono soggetti attuatori di uno o più progetti finanziati dal PNRR il cui CUP di riferimento è definitivo e attivo.

UN COMUNE HA PRESENTATO IL 30.04 DOMANDA PER UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RIENTRANTE NEL PNRR. VISTO CHE IL CONTRIBUTO È PER ENTI GIÀ AGGIUDICATARI POSSO PARTECIPARE ALLA RICHIESTA LO STESSO IN ATTESA DI ESITO?

IN MERITO AI CONTRIBUTI PNNR PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, SI CHIEDE DI SAPERE SE UN COMUNE, AVENDO PARTECIPATO A VARI BANDI E NON AVENDO ANCORA OTTENUTO FINANZIAMENTI, POSSA CANDIDARSI ENTRO IL 20 MAGGIO PER OTTENERE CONTRIBUTI.

NO. L'Amministrazione non potrà procedere alla compilazione del modulo in quanto carente di uno dei requisiti essenziali. In tale circostanza, Come indicato nelle istruzione operative dell'applicativo, viene chiesto al Comune di indicare se abbia candidato o sia in procinto di candidare progettualità su risorse PNRR; tali informazioni vengono raccolte a fini statistici.

I FINANZIAMENTI EX ART. 1 COMMA 139 – LEGGE 145/2018, OTTENUTI A SEGUITO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIA (GRAZIE AI FONDI PNRR), POSSONO RIENTRARE TRA GLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PNRR AI FINI DEL CONTRIBUTO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PICCOLI COMUNI?

NO. Come previsto dall'art. 31-bis del Dl. n. 152/2021, gli enti destinatari del contributo sono soggetti attuatori di uno o più progetti finanziati dal PNRR il cui CUP di riferimento è definitivo e attivo. Pertanto, potrebbero rientrarvi solo ove, finanziamenti originariamente aventi fonte ad es. in fondi statali, fossero successivamente confluiti in interventi finanziati tramite PNRR. Ciò non osta, infatti, al rispetto del requisito richiesto dal comma 5 (faq 16)

FONDO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEI PICCOLI COMUNI: È CONFERMATO CHE SONO ESCLUSE LE UNIONI DI COMUNI? ANCHE SE LA SOMMA DEGLI ABITANTI DEI COMUNI CHE NE FANNO PARTE È MINORE DI 5.000 ABITANTI?

SI. Come previsto dall'art. 31-bis del Dl. n. 152/2021, i soggetti destinatari, e quindi legittimati a presentare istanza, sono i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tuttavia, come indicato anche dalla Faq n. 17, il contributo ricevuto può essere traferito all'Unione di cui il Comune fa parte (e a cui conferisce annualmente risorse e personale) per finanziare l'assunzione del personale necessario all'attuazione dei progetti PNRR di cui il Comune stesso è attuatore.

Esigenze di personale per l'attuazione dei progetti PNRR

Per ogni unità di personale il Comune dovrà compilare una scheda e fornire tutte le informazioni richieste, associando a tale risorsa il progetto PNRR (o i progetti, se più di uno) di riferimento tra quelli caricati.

Nella prima parte della scheda "Unità professionale" le informazioni da inserire obbligatoriamente riguardano:

- descrizione profilo, campo testo dove inserire una breve descrizione del profilo professionale richiesto;
- categoria professionale il Comune dovrà inserire la categoria di inquadramento della risorsa richiesta secondo il sistema di classificazione del vigente CCNL del comparto Funzioni locali (triennio 2016-18), scegliendo tra le seguenti categorie:
- o categoria B3
- o categoria C
- o categoria D

Attenzione: Il sistema non prevede le opzioni "categoria A" e "categoria B1" in quanto tali tipologie di inquadramento non risultano coerenti con le specifiche professionalità necessarie ad affrontare i processi operativi, tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione dei progetti del PNRR.

PER I COMUNI SOTTO I 5 MILA ABITANTI È POSSIBILE ASSUMERE A TERMINE PER PROGETTI PNRR UN C TECNICO (LAUREATO IN INGEGNERIA)?

Sì. E' possibile assumere un C tecnico nel rispetto della categoria di inquadramento della risorsa richiesta in base al sistema di classificazione del vigente CCNL del comparto Funzioni locali (triennio 2016-2018), che per quanto riguarda la Cat. C richiede come titolo di accesso il diploma di scuola media superiore. Non potrà pertanto essere richiesto di partecipazione il titolo di studio della Laurea ingegneria.

Esigenze di personale per l'attuazione dei progetti PNRR

- **profilo professionale**: il campo è codificato con una lista di profili precaricati (tabella 2). Se il profilo ricercato non è presente nella lista proposta, selezionare la voce "Altro" e specificare il profilo professionale;
- per questa unità si percepiscono altri finanziamenti: indicare "No", se non sono presenti altri finanziamenti, "Sì, per parte del costo" se., invece, sono presenti altri finanziamenti;
- percentuale di finanziamento percepita: se per l'unità di personale si percepiscono altri finanziamenti, occorre indicare la percentuale di finanziamento percepita sul costo complessivo;
- progetti su cui la risorsa sarà assegnata: nel campo sono elencati tutti i progetti censiti nel Sistema dal Comune, si deve apporre un segno di spunta in corrispondenza dei progetti per la cui attuazione la risorsa è necessaria.

Esigenze di personale per l'attuazione dei progetti PNRR

Nella seconda parte della scheda si chiede di inserire le seguenti informazioni:

- tipologia: indicare se il contratto è "Full time" o "Part time",
- percentuale di impegno: se la tipologia di contratto è "Part time" deve essere indicata la percentuale di orario;
- data avvio: indicare la data presunta di avvio del contratto. Tale data deve essere non può essere antecedente alla data di avvio delle attività del progetto/dei progetti di riferimento;
- data fine: indicare la data presunta di fine del contratto. Tale data non può eccedere la data di conclusione del progetto.

Esigenze di personale per l'attuazione dei progetti PNRR

Al salvataggio della scheda il sistema, oltre a salvare i dati inseriti dal Comune, elaborerà alcuni parametri, in particolare:

- costo totale dell'unità di personale: il valore è automatico, non modificabile, calcolato sulla base del costo medio annuo di categoria (comprende: stipendio tabellare, quota di oneri riflessi a carico dell'amministrazione e stima del trattamento economico accessorio) come derivante dalle informazioni in possesso della Ragioneria Generale dello Stato, tenendo conto della durata prevista del contratto e della percentuale di part-time, se non a tempo pieno;
- ammontare di altri finanziamenti: se sono previsti altri finanziamenti a copertura del costo dell'unità di personale, il sistema calcolerà il totale del finanziamento richiesto sulla parte di costo non coperta da altro finanziamento;
- costo totale al netto di altri finanziamenti: è dato dalla differenza tra il costo totale dell'unità di personale e l'ammontare degli altri finanziamenti;
- costo totale (netto) ripartito per annualità: sulla base della durata del contratto, il sistema calcola il costo annuale (al netto di altri finanziamenti) riportando, per ciascun anno, il costo e la durata in mesi.

Contributo richiesto

La sezione 6 è dedicata al riepilogo del contributo richiesto, riferibile al numero complessivo di unità di personale di cui è prevista l'assunzione

In particolare, i dati elaborati dal sistema sono:

- Ammontare della spesa aggiuntiva: si tratta del prodotto tra la media della spesa corrente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, e la percentuale applicabile in base alla popolazione del Comune;
- Valore complessivo progetti PNRR: si tratta della somma del valore di tutti i progetti inseriti dal Comune;
- Costo totale assunzioni: si tratta del costo totale (al netto di altri finanziamenti) di tutte le assunzioni necessarie al Comune per l'attuazione dei progetti PNRR,
- Contributo singole annualità: si tratta del costo totale assunzioni ripartito per le annualità di riferimento dei contratti;
- Rispetto della soglia di cui all'art. 31-bis comma 1: verifica che il costo totale delle assunzioni non sia superiore all'ammontare della spesa aggiuntiva autorizzabile.

A completamento dell'istanza è richiesto il caricamento dell'asseverazione dell'organo di revisione relativa alla non sostenibilità del costo totale delle assunzioni programmate a valere sul bilancio dell'ente, in attuazione di quanto previsto dal comma 5.

Applicativo "Monitoraggio esigenze assunzionali" Contributo richiesto

Infine, ai Comuni che si trovano in una delle seguenti condizioni finanziarie:

- 1. strutturalmente deficitario;
- 2. sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- 3. dissesto finanziario;

è richiesto, tramite selezione dell'apposita casella, di impegnarsi ad integrare l'istanza con l'eventuale successiva trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica della nota di verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del TUEL (prevista all'art. 31-bis, comma 3 del decreto-legge n. 152/2021), che rappresenta un atto dovuto nell'eventualità in cui – a fronte del contributo eventualmente accordato - la spesa per le assunzioni risultasse gravare, anche in parte, sul bilancio dell'ente.

IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE ESIGENZE ASSUNZIONALI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI PREVISTO DALL'ARTICOLO 31-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152: SI PREMETTE CHE QUESTO ENTE È SOTTOPOSTO A PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE.

AL PUNTO 6, A FINE COMPILAZIONE, ESCE LA SEGUENTE DICITURA: IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 31 BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE N. 152/2021, IL COMUNE SI IMPEGNA A INTEGRARE L'ISTANZA TRASMETTENDO AL DIPARTIMENTO LA VERIFICA DELLA COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 155 DEL TUEL, OVE LA SPESA PER LE ASSUNZIONI RISULTASSE GRAVARE, ANCHE IN PARTE, SUL BILANCIO DELL'ENTE.

1- SE LE SOMME RICHIESTE SONO FINANZIATE INTERAMENTE DAL BILANCIO DELLO STATO, PERCHÉ L'ENTE DEVE RICHIEDERE L'ISTANZA ALLA COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI? PERCHÉ SI PARLA DI SPESA PER LE ASSUNZIONI CHE POTREBBE GRAVARE, ANCHE IN PARTE, SUL BILANCIO DELL'ENTE?

Come indicato nelle istruzioni operative, l'impegno ad integrare l'istanza con l'eventuale <u>successiva</u> trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica della nota di verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) di cui all'articolo 155 del TUEL (prevista all'art. 31-bis, comma 3 del decreto-legge n. 152/2021), rappresenta un atto dovuto nell'eventualità in cui – a fronte del contributo eventualmente accordato - la spesa per le assunzioni risultasse gravare, anche in parte, sul bilancio dell'ente.

IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE ESIGENZE ASSUNZIONALI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI PREVISTO DALL'ARTICOLO 31-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152: SI PREMETTE CHE QUESTO ENTE È SOTTOPOSTO A PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE.

AL PUNTO 6, A FINE COMPILAZIONE, ESCE LA SEGUENTE DICITURA: IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 31 BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE N. 152/2021, IL COMUNE SI IMPEGNA A INTEGRARE L'ISTANZA TRASMETTENDO AL DIPARTIMENTO LA VERIFICA DELLA COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 155 DEL TUEL, OVE LA SPESA PER LE ASSUNZIONI RISULTASSE GRAVARE, ANCHE IN PARTE, SUL BILANCIO DELL'ENTE.

2- SE LE RISORSE ASSEGNATE DOVESSERO RISULTARE INFERIORI RISPETTO AL COSTO DELLA/DELLE FIGURA/E PROFESSIONALE/I RICHIESTE, L'ENTE PUÒ RIMODULARE LA PERCENTUALE DI IMPIEGO DEL/DEI SOGGETTO/I DI MODO CHE LA SPESA RIENTRI FRA LE RISORSE ASSEGNATE?

Tale opzione non è espressamente contemplata e comunque in fase di compilazione dei moduli con riferimento alle "Esigenze di personale per l'attuazione dei progetti PNRR" è richiesto di indicare il fabbisogno specifico, con riferimento alla tipologia di contratto (Full-time o part-time con indicazione, in quest'ultimo caso, della percentuale del tempolavoro) collegato alla realizzazione dei progetti per i quali si richiede il contributo per finanziare la spesa di personale. Per detti Enti la valutazione circa una rimodulazione del personale da assumere in base alle risorse assegnate potrebbe, presumibilmente, essere considerata in sede di richiesta di autorizzazione all'assunzione a Cosfel.

L'ATTIVAZIONE DEL FONDO PICCOLI COMUNI PER LE ASSUNZIONI CONSENTE AL COMUNE DI ATTIVARE IN PROPRIO LA SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE? È POSSIBILE UN INCARICO DIRETTO?

- **SI.** In quanto soggetto attuatore di progetti Pnrr, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Dl. 80/2021 possono utilizzare le modalità indicate da detta disposizione. In particolare:
- Effettuare autonome procedure concorsuali, mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DL n. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta (art. 1, comma 4, del D.L. n. 80/2021);
- attingere dagli elenchi inseriti nel Portale del reclutamento "inPa" e istituiti dal Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, commi da 5 a 9, del D.L. n. 80/2021), con le modalità stabilite dal DM 14/10/2021 (con le procedure descritte di seguito);
- utilizzare graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato (art. 1, comma 14, del D.L. n. 80/2021);
- concorsi unici centralizzati organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013 (art. 1, comma 11, del D.L. n. 80/2021);
- selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali (art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, richiamato espressamente dall'art. 31-bis comma 4 del Dl. n. 152/2021).

CONTO ANNUALE 2020 Indicazioni operative nella compilazione

Grazie per l'attenzione